

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE⁽¹⁾, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — ai sensi del quale gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato da un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali — possa essere interpretato nel senso che il fatto che il consumatore non sia vincolato da una clausola abusiva predisposta dal professionista non opera ipso iure ma, esclusivamente, nel presupposto che il consumatore impugni utilmente tale clausola abusiva mediante una specifica domanda in tal senso.
- 2) Se la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, imponga che il giudice nazionale si pronunci d'ufficio — indipendentemente dalla natura del procedimento, sia esso o meno contraddittorio — anche senza una specifica domanda diretta a impugnare il carattere abusivo della clausola, sul carattere abusivo di una clausola contrattuale ad esso sottoposta e, in tal modo, verifichi d'ufficio, nel contesto dell'esame della sua competenza territoriale, le clausole stabilite dal professionista.
- 3) In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, quali criteri debbano essere presi in considerazione e ponderati da parte del giudice del rinvio nell'ambito di tale esame.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 18 giugno 2008 — HEKO Industrieerzeugnisse GmbH/Bundesfinanzdirektion West

(Causa C-260/08)

(2008/C 247/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: HEKO Industrieerzeugnisse GmbH

Convenuta: Bundesfinanzdirektion West

Questione pregiudiziale

Se costituiscano trasformazioni o lavorazioni sostanziali di prodotti della voce 7312 della Nomenclatura combinata, atte a conferire l'origine non preferenziale, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, soltanto quelle la cui realizzazione abbia come conseguenza che il prodotto da esse risultante deve essere classificato in un'altra voce della detta nomenclatura.

⁽¹⁾ GU L 302, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 19 giugno 2008 — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV

(Causa C-264/08)

(2008/C 247/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Belgische Staat

Resistente: Direct Parcel Distribution Belgium NV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la contabilizzazione di cui all'art. 221 del codice doganale⁽¹⁾ coincida con la contabilizzazione prevista dall'art. 217, consistente nell'iscrizione dell'importo dei dazi da parte dell'autorità doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, come si debba intendere il disposto dell'art. 217 del codice doganale, ai sensi del quale l'importo dei dazi «viene iscritto dall'autorità doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci». Se detta nozione sia riconducibile a determinati requisiti minimi tecnici o formali o se l'art. 217 lasci esclusivamente alla discrezionalità degli Stati membri la fissazione delle norme specifiche per la pratica della contabilizzazione degli importi dei dazi, senza ricollegarvi requisiti minimi. Se siffatta contabilizzazione vada

distinta dalla registrazione dell'importo dei dazi nella contabilità delle risorse proprie, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 ⁽²⁾, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

- 3) Se l'art. 221.1 del codice doganale debba essere inteso nel senso che una comunicazione dell'importo dei dazi al debitore secondo modalità appropriate da parte delle autorità doganali possa essere considerata come la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi prevista dall'art. 221.1 solo se l'importo dei dazi era stato contabilizzato dalle autorità doganali prima di essere comunicato al debitore. Cosa si debba intendere con i termini «con modalità appropriate», di cui all'art. 221.1.
- 4) In caso di soluzione affermativa della terza questione, se possa presumersi a vantaggio dello Stato membro che la contabilizzazione dell'importo dei dazi abbia avuto luogo prima della comunicazione del medesimo al debitore. Se il giudice nazionale possa comunque basarsi su una presunzione di verità a favore della dichiarazione delle autorità doganali che l'importo dei dazi è stato contabilizzato prima della sua comunicazione al debitore, oppure se le autorità debbano sistematicamente fornire al giudice la prova scritta della contabilizzazione dell'importo dei dazi.
- 5) Se la contabilizzazione dell'importo dei dazi prima della sua comunicazione al debitore, prescritta dall'art. 221.1 del codice doganale, debba avvenire a pena di nullità o di decadenza dal diritto di recupero o di recupero a posteriori dell'obbligazione doganale. In altri termini, se l'art. 221.1 debba essere inteso nel senso che, se l'importo dei dazi viene comunicato al debitore dalle autorità doganali con modalità appropriate, ma senza che l'importo dei dazi sia stato contabilizzato dalle autorità doganali prima di siffatta comunicazione, l'importo stesso non può essere recuperato, per cui le autorità doganali, per poter procedere al recupero, devono comunicare nuovamente l'importo al debitore con modalità appropriate, dopo la sua contabilizzazione, sempre che ciò avvenga entro il termine di decadenza previsto dall'art. 221 del codice doganale.
- 6) In caso di soluzione affermativa della quinta questione, quale sia l'effetto del pagamento da parte del debitore dell'importo dei dazi che gli è stato comunicato senza essere previamente contabilizzato. Se siffatto pagamento costituisca un pagamento indebito, che questi può recuperare dallo Stato.

⁽¹⁾ GU 1992, L 302, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 130, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat (Austria) il 20 giugno 2008 — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt

(Causa C-267/08)

(2008/C 247/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat

Parti

Ricorrente: SPÖ Landesorganisation Kärnten

Convenuto: Finanzamt Klagenfurt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 4, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾ (in prosieguo: la «sesta direttiva») debba essere interpretato nel senso che la «pubblicità esterna» ad opera dell'organizzazione regionale di un partito politico, dotata di personalità giuridica, sotto forma di pubbliche relazioni, attività informativa, organizzazione di manifestazioni di partito, fornitura di materiale pubblicitario alle organizzazioni distrettuali nonché allestimento e organizzazione di un ballo annuale (ballo della SPÖ) debba considerarsi un'attività economica, qualora in tal modo si realizzino entrate provenienti dal (parziale) addebito delle spese per la «pubblicità esterna» alle organizzazioni subordinate del partito, anch'esse dotate di personalità giuridica (organizzazioni distrettuali, ecc.) nonché proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per la partecipazione al ballo;
- 2) Se, nell'ambito della valutazione di un'«attività economica» ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, abbia conseguenze negative il fatto che le attività menzionate nella questione sub 1) «si riflettano» sull'organizzazione regionale e in questo senso siano utili anche a quest'ultima. È in re ipsa il fatto che, nell'ambito di tali attività, anche il partito in quanto tale nonché i suoi obiettivi e i suoi orientamenti politici vengano costantemente pubblicizzati, sebbene non in via principale, ma come inevitabile conseguenza secondaria.
- 3) Se si possa ancora parlare di «attività economica» nel senso citato supra, qualora le spese per la «pubblicità esterna» superino in modo permanente e di gran lunga gli introiti ottenuti da tale attività derivanti dall'addebito delle spese e dall'organizzazione del ballo;
- 4) Se ricorra un'«attività economica» anche qualora l'addebito delle spese non avvenga in base a criteri economici immediatamente individuabili (ad esempio il principio dell'imputazione dei costi al soggetto che li provoca o che ne beneficia) e le organizzazioni subordinate siano lasciate sostanzialmente libere di decidere se e in quale misura partecipare alle spese dell'organizzazione regionale;